

Armonizzazione dei registri, numero d'identificazione personale e censimento della popolazione del 2010

Decisioni del Consiglio federale del 10 giugno 2005

1. Situazione iniziale

Il crescente bisogno di informazioni sempre più precise è tipico della nostra società della conoscenza globalizzata. Ciò vale in particolare per le informazioni statistiche, che ad esempio nel caso della statistica demografica servono di base per impostare i grandi flussi di risorse, come la nuova perequazione finanziaria o i sussidi federali per ridurre i premi LAMal.

L'efficienza dei moderni sistemi d'informazione statistica è influenzata in misura determinante dalle modalità di acquisizione dei dati. Per motivi giuridici e finanziari, l'utilizzazione sistematica dei dati già disponibili ha la priorità rispetto a nuove rilevazioni dirette, che comportano un certo onere per le persone interrogate (art. 65 cpv. 2 Cost., LStat RS 431.01, legge sul censimento della popolazione RS 431.112).

Il prossimo censimento della popolazione, previsto nel 2010, dovrà quindi essere realizzato sulla base dei registri, in modo da ridurre l'onere per gli intervistati, i Cantoni e i Comuni. In altre parole, le caratteristiche contenute nei registri dovranno essere estratte direttamente dai registri e non più rilevate interrogando la popolazione, come richiesto anche da una mozione della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, trasmessa dalle Camere federali nel 1996 (95.3557).

Oggi, il 50% circa delle caratteristiche registrate nell'ambito del censimento della popolazione del 2000 è sostanzialmente disponibile nei registri, e segnatamente nei registri cantonali e comunali degli abitanti con caratteristiche sulle persone e nel registro federale degli edifici e delle abitazioni, tenuto dall'Ufficio federale di statistica e contenente caratteristiche sugli edifici e sulle abitazioni. Il restante 50% delle caratteristiche, che riguarda ad esempio la formazione o la professione, non è iscritto nei registri e dovrebbe essere registrato con una rilevazione totale, come nel 2000 (in merito alle caratteristiche si veda l'allegato). In alternativa, sono ipotizzabili anche delle semplici rilevazioni per campione, che tuttavia non fornirebbero più informazioni a livello di quartiere, Comune o distretto, ma solo risultati rappresentativi a livelli di Cantoni e Grandi Regioni.

Una premessa indispensabile per poter utilizzare i registri è l'armonizzazione delle caratteristiche contenute nei registri cantonali e comunali degli abitanti, condizione che oggi non è soddisfatta a causa delle legislazioni cantonali differenti. A tal fine va applicato l'articolo 65 capoverso 2 della Costituzione, che attribuisce alla Confederazione la competenza di emanare norme sull'armonizzazione dei registri. Ciò presuppone una legge sull'armonizzazione dei registri, già annunciata come oggetto nelle linee direttive del programma di legislatura.

Per l'elaborazione statistica, inoltre, nel censimento della popolazione è necessario un numero d'identificazione inequivocabile per ogni persona. Dopo il censimento della popolazione del 2000, questo numero d'identificazione creato appositamente è stato cancellato per motivi inerenti alle disposizioni in materia di protezione dei dati.

In vista del censimento della popolazione basato sui registri del 2010, ci si chiesti se in futuro questo numero d'identificazione utilizzato un'unica volta e poi cancellato non potesse essere introdotto come caratteristica fissa in tutti i registri di persone della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, principalmente per scopi amministrativi. Questo numero fisso, comune a tutti i registri, consentirebbe sinergie tra le utilizzazioni statistiche e amministrative, a vantaggio anche della popolazione. Per questo motivo è stato avviato un progetto su un numero d'identificazione personale (annunciato anch'esso come oggetto nelle linee direttive del programma di legislatura).

2. Lavori preliminari

Nell'ambito dei lavori preliminari sui disegni di legge per l'armonizzazione dei registri e l'introduzione di un numero d'identificazione personale, nel 2003 e nel 2004 sono state realizzate due procedure di consultazione.

Il disegno di legge sull'armonizzazione dei registri ha suscitato un'eco sostanzialmente favorevole – salvo che da parte dell'UDC. Il Consiglio federale ha quindi incaricato il DFI di elaborare un messaggio sulla legge sull'armonizzazione dei registri, che rappresenta la base principale del censimento della popolazione basato sui registri.

La proposta di introdurre un unico numero d'identificazione personale in tutti i registri ha suscitato, durante la prima consultazione, l'opposizione degli ambienti che operano nell'ambito della protezione dei dati, che temevano la violazione dei diritti della personalità. In una seconda consultazione, il Consiglio federale ha proposto sei numeri d'identificazione settoriali, nuovamente respinti dagli stessi ambienti e ampiamente contestati anche dai Cantoni a causa dell'onere amministrativo che avrebbero comportato. Sulla scorta dei risultati della seconda consultazione, il Consiglio federale ha incaricato il DFI di elaborare una legge federale concernente un numero d'identificazione limitato ai registri degli abitanti, dello stato civile, degli stranieri e dei rifugiati. Anche questo numero d'identificazione limitato ha suscitato l'opposizione degli ambienti che operano nell'ambito della protezione dei dati.

Nell'ottobre 2004, il Consiglio federale ha preso atto del rapporto "Volkszählung 2010: Stand der Arbeiten und Szenarien", e con esso dei lavori di pianificazione e preparazione del censimento della popolazione del 2010 nonché del programma di lavoro 2005-2007.

3. Armonizzazione dei registri cantonali e comunali degli abitanti: creazione delle basi giuridiche

Il 10 giugno 2005, il Consiglio federale ha incaricato il DFI di sottoporgli non appena possibile un messaggio sulla legge federale sull'armonizzazione dei registri, da trasmettere delle Camere federali.

Un presupposto irrinunciabile del censimento della popolazione basato sui registri del 2010 è l'armonizzazione dei registri cantonali e comunali degli abitanti, contenenti caratteristiche che rispondono a varie definizioni. A causa delle già citate legislazioni cantonali divergenti, nei registri degli abitanti sono iscritte ad esempio da quattro a otto categorie di stato civile a seconda del Cantone. Per poter stabilire la distribuzione dei mandati in Consiglio nazionale tra i Cantoni, il numero di abitanti di ogni Cantone deve essere determinato con un lavoro complesso, perché il domicilio economico non è definito in modo unitario.

Con il sostegno della Confederazione e in vista del censimento della popolazione basato sui registri previsto per il 2010, alcuni Cantoni e Comuni hanno iniziato ad armonizzare i loro registri dopo il censimento della popolazione del 2000. Oggi, otto Cantoni tengono dei registri cantonali di persone collegati ai registri comunali degli abitanti. Questi registri sono già armonizzati o la loro armonizzazione è in corso. Nel Cantone di Berna, un disegno di legge corrispondente si basa sul disegno di legge sull'armonizzazione dei registri posto in consultazione dal Consiglio federale nel 2003. I Cantoni e i Comuni aspettano un segnale dalla Confederazione per attuare l'armonizzazione dei registri in modo standardizzato e unitario e adottare le necessarie legislazioni d'esecuzione a livello cantonale. L'armonizzazione dei registri è quindi già in corso, ma s'interromperà se non sarà adottata la regolamentazione giuridica a livello federale. Per l'armonizzazione unitaria dei registri in tutti i Cantoni sono quindi necessarie basi giuridiche a livello federale.

4. Introduzione di un unico numero d'identificazione personale per scopi amministrativi in alternativa a una molteplicità di numeri

Il Consiglio federale opta per il nuovo numero di assicurazione sociale quale numero d'identificazione personale comune a tutti i registri.

a) Situazione attuale

Oggi, in molti registri di persone a livello comunale, cantonale e federale sono iscritti numeri personali specifici, non coordinati, che ostacolano lo scambio di dati tra i registri disciplinato dalla legge. Ecco alcuni esempi:

A livello federale:

- il numero STAR del registro dello stato civile INFOSTAR, introdotto nel 2004 (DFGP);
- gli identificatori personali separati nei registri della popolazione straniera residente e dei rifugiati (DFGP), di cui è prevista la fusione in un unico registro;
- i numeri d'identificazione specifici del sistema d'informazione concernente i documenti d'identità (DFGP);

- il numero AVS nel settore delle assicurazioni sociali, che dovrebbe essere sostituito da un nuovo numero di assicurazione sociale a partire dal 2008 (DFI);
- il numero d'identificazione (presumibilmente il nuovo numero di assicurazione sociale) della tessera d'assicurato decisa dalle Camere federali (DFI);
- gli identificatori personali specifici di altri registri di persone meno voluminosi (ad esempio il registro dei diplomatici).

A livello cantonale e comunale:

- i sistemi di numerazione dei registri degli abitanti, spesso differenti da un Comune all'altro;
- i numeri AVS, generalmente utilizzati nei registri fiscali, che devono essere sostituiti.

b) Vantaggi di un unico numero d'identificazione personale per la popolazione e l'amministrazione

Questa selva di numeri d'identificazione è inefficiente e incomprensibile. Un unico numero d'identificazione personale valido per tutti i registri e i settori può eliminare questa confusione. Può semplificare gli scambi amministrativi tra la popolazione e le autorità e creare le basi ad esempio per il Voto elettronico o per atti giuridicamente validi via Internet. Può inoltre rendere lo scambio di dati tra i registri più economico, rapido e sicuro.

Un numero d'identificazione personale comune a tutti i registri porta quindi vantaggi soprattutto per la popolazione e l'amministrazione. A beneficiarne è anche la statistica (censimento della popolazione, statistica annuale della popolazione), che tuttavia non dipende necessariamente da questo numero.

c) Situazione all'estero

Uno sguardo all'estero mostra che in 11 Stati europei si utilizzano numeri d'identificazione delle persone fisiche validi sull'intero territorio nazionale e per tutti i registri. I pionieri dell'utilizzazione di questi numeri per la pubblica amministrazione sono i Paesi scandinavi, che hanno introdotto metodi di questo tipo negli anni Settanta del secolo scorso e finora hanno fatto esperienze positive.

d) Numero d'identificazione personale e protezione dei dati

Il numero d'identificazione personale ha suscitato l'opposizione delle istanze preposte alla protezione dei dati, secondo cui l'agevolazione delle condizioni di collegamento e di accesso ai registri comporterebbe un potenziale di abusi e una netta limitazione del diritto fondamentale alla protezione della sfera privata.

Ma è proprio un numero anonimo, che non esprime alcuna caratteristica, che meglio del nome e dell'indirizzo dei registri attuali o del numero AVS, che permette di risalire alle persone, può assicurare la protezione dei dati. Anche senza il numero d'identificazione personale è possibile raggruppare dati personali semplicemente confrontando i nomi e le caratteristiche. Le raccolte di dati personali sono soggette alla legge sulla protezione dei dati indipendentemente dal fatto che siano strutturate con o senza numeri. I rischi di abuso possono essere benissimo ridotti a un minimo con misure giuridiche, tecniche e organizzative.

e) Il numero d'identificazione personale comune

Sulla scia di due procedure di consultazione, il 27 ottobre 2004 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di elaborare un messaggio concernente la legge federale sull'identificatore personale della popolazione per i registri degli abitanti, dello stato civile, degli stranieri e dei rifugiati, da sottoporre alle Camere contemporaneamente al messaggio sulla legge sull'armonizzazione dei registri. Quale numero d'identificazione era previsto il cosiddetto numero STAR del registro dello stato civile INFOSTAR. L'introduzione del numero STAR quale numero d'identificazione personale rischia tuttavia di non poter essere completata entro il 2010, in modo da poter essere utilizzato per il censimento della popolazione del 2010.

Su un altro fronte, gli organi d'esecuzione dell'AVS hanno assolutamente bisogno di un nuovo numero di assicurato a partire dal 2008. I lavori corrispondenti sono già avanzati e l'Ufficio centrale di compensazione (UCC) di Ginevra, incaricato di rilasciare il vecchio e il nuovo numero AVS, sta attribuendo a tutti i vecchi numeri AVS il nuovo numero di assicurato.

L'8 ottobre 2004, il Parlamento ha approvato un articolo nella legge federale sull'assicurazione malattie intitolato "tessera d'assicurato" (art. 42a LAMal), che prevede il rilascio di una tessera d'assicurato a ogni persona assoggettata all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Quale numero d'identificazione univoco per la tessera d'assicurato è previsto un numero di assicurazione sociale attribuito dalla Confederazione. Si sta pensando in particolare al nuovo numero di assicurato sviluppato dall'UCC, che diventerebbe così il cosiddetto numero di assicurazione sociale (NAS)

Il vecchio numero AVS è già oggi un numero "pubblico", ben noto alla popolazione. È inoltre utilizzato per vari scopi (ad esempio in numerosi registri fiscali cantonali). La tessera d'assicurato potrebbe inoltre essere impiegata come tessera di cittadino.

L'idea è ora di utilizzare il numero di assicurazione sociale quale unico numero d'identificazione personale valido per tutta l'amministrazione e tutti i registri, a vantaggio sia dell'amministrazione che dei cittadini. Le basi giuridiche per il numero di assicurazione sociale e l'utilizzazione quale numero d'identificazione generale devono essere disciplinate nella legge sull'AVS. Dal punto di vista dei tempi, l'utilizzazione del numero di assicurazione sociale per il censimento della popolazione del 2010 è però un'ipotesi azzardata.

5. Realizzazione separata dei progetti "armonizzazione dei registri" e "numero d'identificazione personale"

Il Consiglio federale ha deciso che i progetti "armonizzazione dei registri" e "introduzione di un numero d'identificazione personale" devono essere portati avanti separatamente, ma in modo coordinato, prestando particolare attenzione alla protezione dei dati.

L'utilizzazione del numero di assicurazione sociale per il censimento della popolazione del 2010 è un'ipotesi irrealistica. Siccome per il censimento della popolazione un numero d'identificazione personale non è neanche strettamente necessario, è opportuno portare avanti separatamente i due progetti "armonizzazione dei registri" e "introduzione di un numero

d'identificazione personale". L'accento va però posto sulla realizzazione di un censimento della popolazione basato sui registri, il che presuppone l'armonizzazione dei registri. I due progetti vanno però portati avanti in modo coordinato, allo scopo di sfruttare eventuali potenziali di sinergia.

6. Nuova concezione del censimento della popolazione del 2010: quattro varianti possibili

Per il prossimo censimento della popolazione, il Consiglio federale opta per la variante 4 (realizzazione di un censimento della popolazione basato esclusivamente sui registri nel 2010 con rilevazioni per campione supplementari a ritmo annuale, rispettivamente ogni due o quattro anni).

L'ampiezza tematica e la profondità territoriale delle informazioni – con una rilevazione totale i risultati sono disponibili fino a livello di Comune e quartiere – sono fissate nella legge sul censimento della popolazione (art. 1) e concretizzate in un mandato d'informazione del Consiglio federale conformemente all'articolo 3 capoverso 1, elaborato in collaborazione con i Cantoni.

Alla luce della situazione finanziaria della Confederazione e delle possibilità di attuazione dell'armonizzazione dei registri cantonali e comunali degli abitanti per il 2010, il mandato d'informazione deve essere riveduto.

Il 27 ottobre 2004, il Consiglio federale ha deciso di valutare vari scenari con rilevazioni totali o per campione quale base per il mandato d'informazione del censimento della popolazione basato sui registri del 2010. Sulla scia degli ulteriori lavori preliminari, questi scenari possono ora essere tradotti in quattro varianti, presentate al Consiglio federale per decisione il 10 giugno 2005.

a) Variante 1: Nessuna armonizzazione dei registri, realizzazione del censimento della popolazione del 2010 in forma tradizionale, come nel 2000 (rilevazione totale con questionari prestampati)

Il Consiglio federale rinuncia all'armonizzazione dei registri, per motivi finanziari. Le caratteristiche delle persone contenute nei registri cantonali e comunali degli abitanti, non armonizzate, sarebbero prestampate sui questionari e dovrebbero essere verificate e, se del caso, corrette dalla popolazione nell'ambito di una rilevazione totale. Le altre informazioni (pari al 50% circa) verrebbero fornite dalla popolazione attraverso delle domande supplementari riportate sugli stessi questionari prestampati. Le informazioni sugli edifici e sulle abitazioni sarebbero estratte dal registro federale degli edifici e delle abitazioni. Le informazioni del censimento della popolazione del 2010 sarebbero identiche a quelle del censimento della popolazione del 2000. Rispetto al censimento del 2000, però, i costi sarebbero presumibilmente leggermente inferiori.

Il censimento della popolazione potrebbe essere realizzato senza problemi nel 2010. Dal punto di vista politico, però, questa variante è difficilmente sostenibile avendo il Consiglio federale promesso alle Camere federali a più riprese che il prossimo censimento della popolazione sarebbe stato realizzato con registri armonizzati e con minori costi. È prevedibile una forte opposizione alle Camere federali e soprattutto da parte della popolazione, se le informazioni già disponibili nei registri dovessero essere richieste o controllate nuovamente. Anche i Cantoni e i Comuni stenterebbero a capire l'abbandono del progetto di armonizzazione dei registri, dal momento che hanno già avviato i lavori di armonizzazione con il sostegno finanziario della Confederazione.

b) Variante 2: Attuazione dell'armonizzazione dei registri, realizzazione del censimento della popolazione del 2010 in base ai registri con una rilevazione per campione complementare il giorno di riferimento del censimento (i Cantoni che lo desiderano possono trasformare la rilevazione per campione in una rilevazione totale, a loro spese)

Il Consiglio federale è favorevole all'armonizzazione dei registri. Le caratteristiche contenute nei registri potrebbero essere registrate senza questionari. Le caratteristiche supplementari, non contenute nei registri, verrebbero rilevate mediante questionari nell'ambito di una rilevazione per campione.

Le promesse politiche fatte dal Consiglio federale potrebbero essere mantenute. Il censimento della popolazione costerebbe meno, l'onere per le persone interrogate sarebbe ridotto. Tuttavia, solo circa la metà delle informazioni disponibili nel 2000 sarebbe ottenibile fino a livello di quartiere, Comune o distretto, il che equivale a una perdita di informazioni. I dati, inoltre, non sarebbero più paragonabili con quelli dei censimenti precedenti. Questa perdita di informazioni difficilmente soddisferebbe i Cantoni.

c) Variante 3: attuazione dell'armonizzazione dei registri, realizzazione del censimento della popolazione del 2010 in base ai registri con una rilevazione totale delle caratteristiche non contenute nei registri

Il Consiglio federale è favorevole all'armonizzazione dei registri. Le caratteristiche contenute nei registri potrebbero essere registrate senza questionari. Le caratteristiche non contenute nei registri sarebbero rilevate con una rilevazione totale. Le informazioni del censimento della popolazione del 2010 sarebbero uguali a quelle del censimento della popolazione del 2000.

Le promesse politiche fatte dal Consiglio federale potrebbero essere mantenute solo in parte. I costi si aggirerebbero sul livello di quelli del censimento del 2000 e l'onere per le persone interrogate sarebbe ridotto solo in parte (questionario ridotto della metà circa). Tuttavia, la popolazione stenterebbe a capire perché tutti debbano nuovamente compilare un questionario, seppur meno lungo.

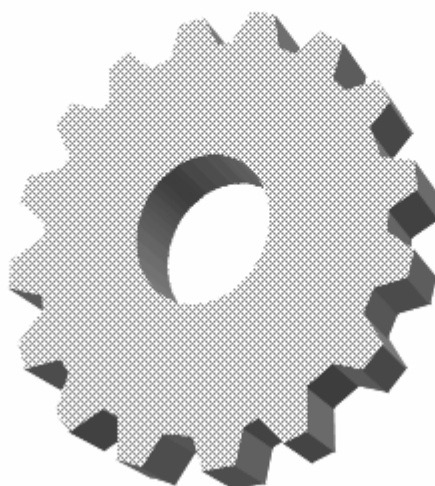
- d) **Variante 4: Attuazione dell'armonizzazione dei registri, realizzazione del censimento della popolazione del 2010 esclusivamente in base ai registri con rilevazioni per campione supplementari svolte a ritmo annuale, rispettivamente ogni due o quattro anni, indipendentemente dal giorno di riferimento del censimento (i Cantoni che lo desiderano possono ampliare le rilevazioni per campione, a loro spese)**

Il Consiglio federale opta per la variante 4. È favorevole all'armonizzazione dei registri. Le caratteristiche contenute nei registri possono essere registrate senza questionari. Le caratteristiche non contenute nei registri non sono rilevate nell'ambito del censimento della popolazione, ma attraverso rilevazioni per campione progressivamente tra il 2010 e il 2019. In seguito all'accordo sulla statistica con l'Unione europea, sarebbe inoltre possibile sfruttare le sinergie del sistema di indagini presso le economie domestiche attualmente in preparazione. ..

Le promesse politiche fatte dal Consiglio federale possono essere mantenute su tutta la linea. I costi sono più bassi rispetto alle altre varianti, l'onere delle persone interrogate è ridotto. Tuttavia, solo circa la metà delle informazioni disponibili nel 2000 sarà ottenibile fino a livello di quartiere e Comune, il che equivale a una perdita di informazioni. I dati, inoltre, non saranno più paragonabili con quelli dei censimenti precedenti. Questa perdita di informazioni potrebbe non soddisfare i Cantoni. È possibile che debba essere adattata anche la legge sul censimento della popolazione.

Un sistema statistico ottimizzato di rilevazioni per campione associate a un censimento basato esclusivamente sui registri genera tuttavia più informazioni da due punti di vista: da un lato, in futuro le analisi basate esclusivamente sui registri potranno essere realizzate più spesso (ad esempio annualmente) e a un costo molto vantaggioso. I dati sulla popolazione svizzera diventeranno così nettamente più precisi e aggiornati. Dall'altro, le informazioni supplementari, non contenute nei registri, saranno rilevate con contenuti più dettagliati e attuali tra un censimento e l'altro.

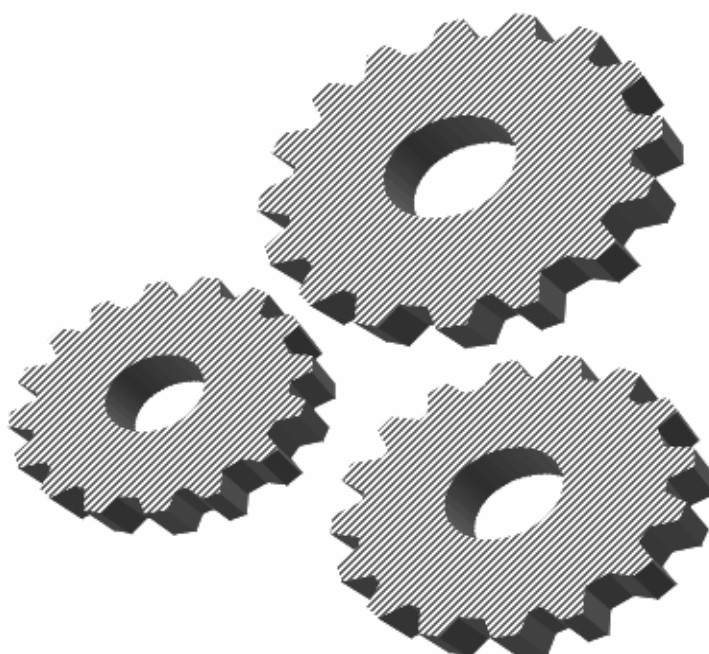
Da Cesare a Napoleone



Censimento
della popolazione

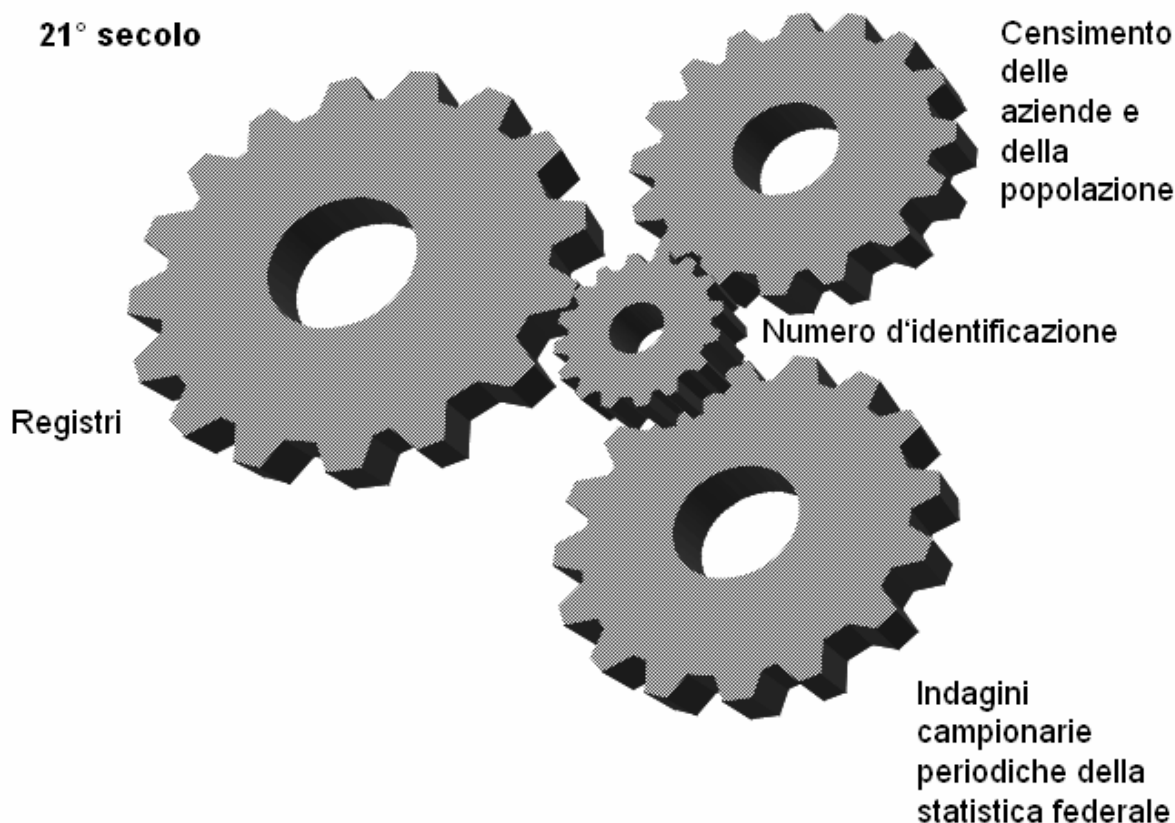
Sul finire del 20° secolo

Registri



Censimento
delle aziende e
della
popolazione

Indagini
campionarie



e) Gestione dei rischi per il prossimo censimento della popolazione in caso di mancato completamento dell'armonizzazione dei registri entro il 2010

L'attuazione completa dell'armonizzazione dei registri da parte dei Cantoni e dei Comuni entro il 2010 è visto il tempo a disposizione, un obiettivo ambizioso, che forse non potrà essere raggiunto. L'onere complessivo dell'armonizzazione dei registri non va sottovalutato, in particolare per i Comuni. Siccome l'armonizzazione dei registri è già stata avviata, l'Ufficio federale di statistica stima tuttavia che entro il 2010 l'80% della popolazione disporrà di caratteristiche armonizzate nei registri. La premessa è ovviamente una legge sull'armonizzazione dei registri a livello federale, che deve essere adottata al più presto.

Nel caso in cui l'armonizzazione dei registri non dovesse essere completata in tutti i Comuni entro il 2010, vi sono due possibili misure, da adottare a tempo debito:

- **Misura 1:** il censimento della popolazione è rinviato di uno a tre anni, fino al completamento dell'armonizzazione dei registri, il che presupporrebbe un adeguamento della legge sul censimento della popolazione.
- **Misura 2:** le caratteristiche non armonizzate nei registri sono registrate mediante questionari nell'ambito di una rilevazione totale che coinvolge il 20% circa della popolazione.

Il Consiglio federale opterebbe per una delle due misure a tempo debito.

7. Prossime tappe

Il DFI sottoporrà al Consiglio federale un messaggio sull'armonizzazione dei registri al più presto. L'armonizzazione dei registri è una premessa imprescindibile per la realizzazione di un censimento della popolazione basato sui registri.

I due progetti "armonizzazione dei registri" e "numero d'identificazione personale" vanno portati avanti separatamente, ma in modo coordinato.

Tra i Cantoni è svolta una consultazione sul mandato d'informazione, alla luce della variante 4 scelta dal Consiglio federale, e sul finanziamento del censimento della popolazione. I risultati di questa consultazione saranno presentati al Consiglio federale nel 2006 unitamente a proposte consolidate concernenti il mandato d'informazione del censimento del 2010 e un credito d'impegno per la gestione del censimento della popolazione.

Allegato

Sintesi delle caratteristiche del censimento della popolazione

Caratteristiche contenute nei registri	
Persone • Domicilio (economico/civile) • Nazionalità • Tipo di permesso per stranieri • Data di nascita e luogo di nascita • Sesso • Stato civile • Appartenenza a una comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico • Appartenenza a un'economia domestica	Edifici/abitazioni • Ubicazione dell'edificio, dati geocodificati • Tipo di edificio • Periodo di costruzione • Rinnovi, trasformazione • Numero di piani • Riscaldamento • Preparazione di acqua calda • Piano • Numero di locali abitabili • Superficie • Cucina
Caratteristiche non contenute nei registri	
• Luogo di nascita • Domicilio cinque anni prima • Data dell'ultimo cambiamento di stato civile • Modalità d'acquisizione della cittadinanza svizzera, seconda nazionalità • Tutte le religioni • Numero di figli • Posizione nell'economia domestica e tipo di economia domestica • Lingua principale, lingua parlata • Attuale formazione	• Formazione più elevata conclusa • Professione appresa ed esercitata • Attività lavorativa, condizione professionale • Posizione professionale • Luogo di lavoro o sede della scuola • Durata e frequenza del tragitto casa-lavoro • Mezzi di trasporto • Tipo di occupante dell'abitazione • Affitto